



CITTÀ DI SILVI

PROVINCIA DI TERAMO
SERVIZIO SUAP – Ufficio Commercio
Via Garibaldi, 14

DISPOSIZIONI REGIONE ABRUZZO INERENTI LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

VENDITA DI GENERI ALIMENTARI E DI PRIMA NECESSITÀ

Dal 6 maggio 2020 al 17 maggio 2020, è consentita l'apertura, dal **lunedì al sabato** e nei giorni di **festa patronale**, con **orario dalle 07.00 alle 21.00**, delle attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità di cui all'Allegato 1 del D.P.C.M. 26 aprile 2020, sia nell'ambito degli esercizi commerciali di vicinato, sia nell'ambito della media e grande distribuzione, anche se ricompresi nei centri commerciali (**domenica chiusi**).

Ordinanza n. 56, punto 1

Le **edicole**, le **farmacie** e le **parafarmacie** che possono rimanere **aperte anche nei giorni festivi**, secondo gli specifici orari, anche notturni, già in vigore.

Ordinanza n. 56, punto 2

L'**accesso** alle attività commerciali al dettaglio, al fine di limitare al massimo la concentrazione di persone, è consentito ad **un solo componente per nucleo familiare**, fatta eccezione per la necessità di recare con sé minori, disabili o anziani.

Ordinanza n. 54, punto 4, lett. a)

PASTA FRESCA E VENDITA DI FIORI, PIANTE E SEMI

Dal 6 maggio 2020 al 17 maggio 2020, l'attività di produzione e commercializzazione di pasta fresca, di commercio al dettaglio di fiori, piante, semi e fertilizzanti sono consentite **anche la domenica** e nei giorni di festa patronale, con orario **dalle 08.00 alle 14.00**.

Ordinanza n. 56, punto 3

SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE

Dal 6 maggio 2020 al 17 maggio 2020, le attività dei servizi di ristorazione (a titolo esemplificativo e non esaustivo, bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) sono consentite con **consegna a domicilio** e con **asporto** di cibo cucinato e bevande:

Ordinanza n. 56, punti 4, 5, 6

a) **previa ordinazione** on-line, telefonica o tramite app;

b) garantendo che gli ingressi per il **ritiro dei prodotti** ordinati avvengano **per appuntamenti**, dilazionati nel tempo, allo scopo di evitare assembramenti all'esterno e consentendo nel locale la presenza di un

cliente alla volta, assicurando che permanga il tempo strettamente necessario alla consegna e al pagamento della merce.

È severamente fatto **divieto di consumare i prodotti all'interno dei locali e di sostare nelle immediate vicinanze degli stessi.**

LE PRECEDENTI DISPOSIZIONI, IMPARTITE DALLA REGIONE ABRUZZO, SONO VALIDE FINO AL 17 MAGGIO.

PER IL PERIODO SUCCESSIVO, SI RIMANDA A ULTERIORI AGGIORNAMENTI.

IMPRESE ARTIGIANE

(disposizioni generiche per tutte le imprese artigiane ad esclusione di acconciatori ed estetisti)

Dal 18 maggio 2020, sono consentite le attività di tutte le imprese artigiane, a condizione che:

a) siano iscritte all'albo di cui alla Legge 8 agosto 1985, n. 443 e alla L.R. 30 ottobre 2009, n. 23;

b) non siano in modalità aperta al pubblico, ma che le consegne delle forniture e dei prodotti avvenga, previo appuntamento, assicurandosi che il tempo di permanenza dei clienti o dei fornitori sia quello strettamente necessario alla consegna della merce e/o dei documenti di trasporto;

c) il lavoro venga svolto esclusivamente dal titolare, dai collaboratori familiari o soci partecipanti all'attività, senza la presenza di dipendenti;

d) l'attività venga svolta con la presenza, all'interno dei locali, di una sola persona (titolare, collaboratore familiare o socio partecipante). La presenza di più di una persona è consentita solo nel caso di conviventi;

Ordinanza n. 56, punto 10

e) sia effettuata, previamente alla riapertura delle attività, la sanificazione dei locali e, nel caso in cui nel medesimo locale l'attività venga svolta da più persone, sia rispettato il distanziamento sociale delle postazioni di lavoro e sia adottato l'uso di mascherine e guanti;

f) la sanificazione avvenga con cadenza giornaliera.

Per le attività di sanificazione si rimanda alle disposizioni di cui all'Ordinanza regionale n. 42 del 20.04.20 (ed integrazioni di cui all'Ordinanza n. 52 del 30.04.20, punto 9)

TOELETATURA ANIMALI

È consentita l'attività da parte degli esercizi di toelettatura degli animali di compagnia, nel proprio comune di residenza o nel comune più vicino qualora non sia presente tale attività, purché il servizio venga svolto per appuntamento, senza il contatto diretto tra le persone, e comunque in totale sicurezza nella modalità "consegna animale – toelettatura – ritiro animale", garantendo il distanziamento sociale.

Ordinanza n. 50, punto 1